

Sentenza della Corte costituzionale n. 200/2019.

Materia: piano di rientro disavanzo sanitario. Nomina commissario ad acta e sub commissario da parte del Consiglio dei ministri.

Parametri invocati: articoli 5, 117, 118, 119 e 120, 121 della Costituzione, nonché articolo 2, commi 78, 80, 84, 88 e 88bis l. 191/2009, e articolo 8 l. 131/2003.

Giudizio: conflitto di attribuzione tra enti nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ricorrente: Regione Calabria.

Oggetto: telegramma del 6 dicembre 2018, con cui il Presidente della Giunta regionale è stato invitato a partecipare alla riunione del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018 e delibera del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018, avente ad oggetto la nomina del commissario ad acta e del subcommissario per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario in Calabria.

Esito: infondatezza del ricorso.

La Regione Calabria ha proposto il ricorso per ottenere la sospensiva e l'annullamento, previa declaratoria di non spettanza allo Stato, degli atti in oggetto. Secondo la ricorrente, in primo luogo, il procedimento di nomina del commissario ad acta e del subcommissario per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario avrebbe violato il principio di leale collaborazione, non avendo consentito alla Regione di partecipare al relativo procedimento, con conseguente lesione delle prerogative e attribuzioni regionali di cui agli articoli 5, 117, 118, 119 e 120 Cost., nonché agli articoli 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)) e 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). La stessa nomina del subcommissario, esulando dalle prerogative del Governo, avrebbe leso la sfera di competenza regionale e le correlate attribuzioni, violando gli articoli 5, 117, terzo e quarto comma, 119 e 120, secondo comma, Cost., nonché l'articolo 2, comma 84, della legge n. 191 del 2009. Il commissariamento da parte del Governo, inoltre, avrebbe superato i limiti temporali consentiti dalla legge, con conseguente lesione della sfera di competenza e delle prerogative regionali di cui agli articoli 5, 117, terzo e quarto comma, 119 e 120, secondo comma, Cost., in relazione anche agli articoli 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), e 2, comma 77, della l. 191/2009, che prevedono una durata del piano di rientro non superiore al triennio, nel caso di specie ampiamente decorso, nonché all'articolo 8 della predetta l. 131/2003. Infine, la Regione Calabria sostiene che sarebbe priva di fondamento normativo la delibera di nomina, nella parte in cui consente al Commissario di rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, adottati dagli organi regionali e aziendali in contrasto con la piena attuazione del piano di rientro e dei successivi programmi operativi, ovvero in contrasto con la normativa vigente e con i pareri e le valutazioni espressi dai tavoli tecnici di verifica e dai Ministeri, con conseguente violazione delle prerogative regionali in materie di legislazione concorrente e, quindi, degli articoli 5, 117, terzo e quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 121 Cost., nonché

2, comma 80, della l. 191/2009. Con lo stesso ricorso la Regione Calabria solleva, poi, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 88 e 88bis della l. 191/2009, per violazione degli articoli 5, 120 e 121 Cost. e degli articoli 2, comma 78, della l. 191/2009 e 8 della l. 131/2003, sollevando, altresì, la questione della violazione del principio di leale collaborazione per come declinato dagli articoli citati, nella parte in cui questi ultimi consentirebbero, senza alcun meccanismo di coinvolgimento della Regione o della Conferenza Stato-Regioni, di proseguire *sine die* il piano di rientro ed il correlato commissariamento. Secondo la Consulta le censure regionali sono infondate, in quanto spettava comunque allo Stato e, per esso, al Consiglio dei ministri, nominare, così come è stato fatto in data 7 dicembre 2018, il commissario ad acta e il subcommissario per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria. La Corte ricorda che il Presidente della Regione, invitato alla riunione del 7 dicembre 2018 con telegramma urgentissimo, pur avendo inizialmente confermato la propria partecipazione, comunicò solo successivamente di non poter essere presente a causa di impegni istituzionali già assunti. La partecipazione del Presidente della Giunta regionale alle riunioni del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 della l. 131/2003, precisa la Corte, non esaurisce le modalità mediante le quali è attuato il principio di leale collaborazione. Infatti, la disciplina dei piani di rientro e dei relativi eventuali commissariamenti è improntata ad un costante confronto collaborativo tra il livello statale e quello regionale, che si attua mediante organismi la cui stessa composizione, statale e regionale, garantisce di per sé il pieno coinvolgimento della Regione nell'analisi dell'andamento del proprio piano di rientro. La Corte, ricordato che alla Regione Calabria erano, tramite tale confronto, risultate chiare le criticità del commissariamento, che giustificavano l'esercizio del potere di sostituzione del commissario, conferma che, in ogni caso, la scelta del commissario e del sub commissario spetta comunque, in via esclusiva, al Governo. Nel caso in esame, l'azione del Governo è, infatti, basata sull'esistenza dei presupposti per l'avvio della procedura di sostituzione del commissario ad acta, ex articolo 2, comma 84, della l. 191/2009, così come la nomina del subcommissario è giustificata dal comma 88 dello stesso articolo, che prevede, fermo restando l'assetto della gestione commissariale previgente, la facoltà per il nuovo commissario di avvalersi, appunto, della medesima struttura commissariale e, quindi, anche dei subcommissari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Confermando il proprio consolidato orientamento in materia, la Corte avvalorà la necessità e la legittimità della continuità dell'intervento sostitutivo dello Stato in relazione agli obiettivi non ancora raggiunti: il nuovo commissario è stato nominato proprio per portare a compimento i risultati non conseguiti con il programma operativo 2016-2018 e per adottare e attuare i programmi operativi 2019-2021, laddove richiesti dai tavoli tecnici. Il fondamento dell'obbligo, per il commissario, di procedere alla rimozione di provvedimenti degli organi regionali che si pongano in contrasto con il programma operativo risiede nell'articolo 2, comma 80, della l. 191/2009 e consiste nella trasmissione al Consiglio regionale di tali provvedimenti corredati dell'indicazione dei motivi di contrasto. Infine, secondo la Corte, non vi sono ragioni per dar seguito alla richiesta della Regione relativa all'autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 88 e 88bis, della l. 191/2009, in quanto esso non prevede affatto una prosecuzione del commissariamento *sine die*, ma consente il ritorno alla gestione ordinaria una volta raggiunti gli obiettivi del piano.